

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 79 Sostituzione del giudice istruttore.

La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo [174](#) del Codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.

L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.

L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.